

SERVIZIO PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA

Prot. n. 34689 del 30/08/2011

All. n. 1

Ai Comuni della Provincia di Fermo

Oggetto: Legge Regionale 20/2010 “*Programma regionale integrato per adeguamento, messa in sicurezza ed incremento efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica*”, artt. 3 e 6. DGR 1021 del 18/7/2011: Linea di intervento A: “*Programma integrato per adeguamento, messa in sicurezza ed incremento efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica*”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che;

- l'art. 3 della L.R. 20 del 28.12.2010, prevede, tra l'altro, “**1.** La Regione persegue il tempestivo adeguamento, la messa a norma e l'efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica, mediante (...omissis...) **b)** la partecipazione alla formazione e al finanziamento di piani o programmi per la messa a norma, l'efficienza energetica e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, promossi o da concordare con lo Stato, le Province e i Comuni. **2.** La Giunta regionale adotta gli atti necessari all'attuazione di quanto disposto nel presente articolo. **3.** Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 è istituito nel bilancio di previsione per il 2011 un apposito capitolo, a carico dell'UPB 4.26.04, denominato “Finanziamenti per la messa in sicurezza, adeguamento a norma ed efficienza energetica degli edifici scolastici”, con una dotazione di euro 3.200.000,00.”;
- l'art.6 della medesima norma, rubricato “Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, anno 2011”, dispone, tra l'altro, l'incremento dei fondi di bilancio a favore del miglioramento dell'efficienza energetica su edifici scolastici (primarie e secondarie).
- la Giunta Regionale ha adottato la Delibera n. 1021 del 18.07.2011 avente ad oggetto: “ L.R. n.20/2010, artt. 3 e 6: “Programma regionale integrato per adeguamento, messa in sicurezza ed incremento efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica – importo complessivo € 7.700.000,00 - Indirizzi e Linee guida ”, che prevede, tra l'altro, l'attuazione della seguente linea di intervento:
Linea A : “Programma integrato per adeguamento, messa in sicurezza ed incremento efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica. Stanziamento complessivo € 5.200.000,00 (quanto a € 2.000.000,00 sul cap.2082204/U e quanto a € 3.200.000,00 sul cap.42604241/U);
- che con il Decreto del Dirigente del P.F. Edilizia Scolastica ed Universitaria - ESU della Regione Marche n. 24/ESU del 19/7/2011, avente ad oggetto: “L.R. n.20/2010, art.3 e 6: programma integrato adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici scolastici- € 5.200.000,00 - ripartizione risorse tra i territori provinciali - termini e modalità trasmissione programmi”, è stato stabilito di ripartire tra i territori delle province marchigiane, la quota pari a €5.200.000,00 delle risorse stanziare agli artt. 3 e 6 della L.R. n.20/2010, per la realizzazione del Programma integrato in oggetto, assegnando alla Provincia di Fermo la percentuale del 12.772% dell'intero importo, pari ad €664.144,00;

Considerato che detto programma, nel rispetto della attribuzione di funzioni disposta con art. 39 della L.R. 17/05/1999, n.10 dovrà essere attuato tramite le Province, di concerto con gli EE.LL. interessati;

Dato atto che all'esito della Conferenza Provinciale delle Autonomie Locali, svoltasi in data 28/6/2011, con Deliberazione n. 7 della stessa Conferenza, sono state fatte proprie le Linee Guida adottate dalla Regione Marche con la DGR sopra citata, contenenti:

- tipologie di intervento;
- criteri e priorità per la individuazione e la ordinazione degli interventi,
- modalità di attuazione del programma

RENDE NOTO

1. *FINALITA`*

La Regione Marche persegue l'obiettivo del tempestivo adeguamento, messa a norma ed efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica mediante il ricorso a ogni modalità e strumento idoneo a tale scopo, comprese forme alternative di finanziamento con la partecipazione di soggetti ed enti anche di natura privata.

A tal fine la Regione promuove azioni per :

- raggiungere l'adeguamento/miglioramento sismico degli edifici scolastici e la rimozione dei materiali contenenti amianto deteriorato o non confinato;
- incentivare la produzione di energia mediante il ricorso a fonti rinnovabili, specificamente impianti fotovoltaici;
- massimizzare l'efficacia dei fondi stanziati sul bilancio regionale ed implementare il numero degli interventi finanziabili con le risorse disponibili sfruttando le possibili sinergie tra interventi di messa in sicurezza e di efficientamento energetico degli edifici;
- favorire _ in particolare nei Comuni di piccole dimensioni _ il coordinamento ed il più razionale sfruttamento della rete scolastica con la redistribuzione degli edifici, tenendo conto della contestuale opportunità di adeguarli alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi .

2. *RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI*

Salvo ulteriori risorse aggiuntive che potessero rendersi disponibili, lo stanziamento finanziario complessivo messo a disposizione della Provincia di Fermo, da parte della Regione Marche, per l'anno 2011, destinato al cofinanziamento del programma integrato di interventi oggetto della presente *linea* è pari a **664.144,00** euro (Decreto del Dirigente del P.F. Edilizia Scolastica ed Universitaria - ESU della Regione Marche n. 24/ESU del 19/7/2011).

3. *BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO E SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO*

I contributi saranno concessi ad **Enti locali e loro associazioni o consorzi, proprietari di edifici scolastici**, secondo le modalità ed i termini resi noti nel presente bando .

Le domande di concessione del contributo possono riguardare :

1. il cofinanziamento di interventi sinergici di messa in sicurezza strutturale e miglioramento della coibenza termica degli edifici, integrati con interventi che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile;

2. il cofinanziamento di interventi sinergici di messa in sicurezza strutturale e miglioramento della coibenza termica degli edifici;

Possono presentare la domanda di contributo gli Enti locali e loro associazioni o consorzi, proprietari di edifici scolastici.

4. REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICI DEGLI INTERVENTI, NECESSARI ALL'ACCESSO AI CONTRIBUTI.

4.1 Requisiti economico-finanziari

1. Gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento a norma, e/o di efficientamento energetico **debbono essere autofinanziati dall'ente proprietario nella misura minima del 30 % del costo complessivo dell'intervento.**
2. La percentuale di autofinanziamento obbligatoria di cui al punto precedente sarà incrementata, con le modalità indicate nel successivo paragrafo 5. (*Presentazione della domanda e indicazione della percentuale di cofinanziamento a carico del richiedente*), in misura proporzionale alle risorse acquisibili con interventi che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile ed alle economie conseguite con gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici (*Paragrafo 3, punti 1 e 2*).

Eventuali finanziamenti aggiuntivi, provenienti da programmi di messa in sicurezza edifici scolastici promossi dallo Stato, non possono essere computati nelle percentuali di autofinanziamento poste a carico del soggetto richiedente .

Questa Amministrazione Provinciale, in relazione alle specifiche situazioni rilevate nel territorio di competenza, stabilisce **in euro 135.000, il tetto massimo all'importo del contributo regionale** che può essere concesso per un singolo intervento. In presenza di più domande valide, ad un singolo intervento non può comunque essere concessa più della metà dell'importo assegnato al territorio provinciale di riferimento.

La disponibilità della copertura finanziaria della quota di autofinanziamento minima obbligatoria e della quota aggiuntiva offerta deve essere attestata con atto deliberativo del competente organo dell'amministrazione richiedente, con le modalità indicate al successivo paragrafo 5.

4.2 Requisiti tecnici

Gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento a norma, e/o di efficientamento energetico sono effettuati sugli edifici scolastici di proprietà pubblica comunale o provinciale, che rispondono alle seguenti caratteristiche:

1. edifici scolastici per i quali, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, è disponibile un progetto preliminare dell'intervento per il quale è richiesto il contributo, approvato con atto deliberativo del competente organo dell'amministrazione richiedente;
2. edifici che ricadono nei Comuni collocati in zona sismica 1 e 2, ai sensi della nuova classificazione sismica di cui alla deliberazione G.R. n.1046/2003;
3. edifici scolastici per i quali sia stata effettuata la verifica sismica ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della OPCM 3274/2003;
4. edifici scolastici cui dati identificativi e descrittivi del loro *status* manutentivo, aggiornati alla data della Deliberazione Giunta Regionale n. 1021 del 18.7.2011, sono inseriti nell'Anagrafe regionale degli edifici scolastici e sono stati oggetto degli accertamenti effettuati ai sensi dell'Intesa Istituzionale n. 7/CU del 28.01.2009.

In sede di prima applicazione del programma, al fine di non aggravare la mole della documentazione tecnica da presentare ed in considerazione del breve lasso di tempo concesso per la presentazione delle domande di contributo, non è richiesta, tra i requisiti di accesso, la certificazione energetica dell'edificio allo stato attuale (*redatta ai sensi del D.Lgs. n°192/2005*) né fissata una classe energetica /punteggio ITACA minimo da raggiungere a lavori eseguiti .

La certificazione energetica dell'edificio allo stato attuale ed il calcolo del grado di miglioramento della coibenza termica raggiunto, eventualmente prodotti dall'ente locale, saranno valutati per la attribuzione degli ulteriori punteggi da assegnare per ordinare le domande di contributo e formare la graduatoria degli interventi ammessi a beneficiare dei contributi regionali, ai sensi di quanto previsto nel successivo § 8..

N.B: *i requisiti di cui sopra sono di contenuto minimo e debbono essere posseduti / dichiarati dalle amministrazioni istanti, a pena di esclusione, al momento della presentazione della relativa domanda di accesso al cofinanziamento.*

4.3 Esclusioni

Non possono far parte del Programma :

- gli edifici scolastici di proprietà privata a qualunque titolo condotti;
- gli interventi sugli edifici scolastici nei quali, alla data di approvazione della graduatoria degli interventi da ammettere a contributo, la stazione appaltante è pervenuta alla aggiudicazione definitiva dei lavori oggetto della richiesta di contributo.

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ED INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI AUTOFINANZIAMENTO A CARICO DEL RICHIEDENTE

Le domande devono essere redatte sulla base del fac-simile allegato al presente bando (all.1) e devono essere corredate da:

- Dichiarazione di impegno dell'Amministrazione richiedente a garantire con fondi propri la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento minima obbligatoria e della quota di autofinanziamento aggiuntivo offerta.
Le Amministrazioni titolari di interventi posti nelle posizioni utili della graduatoria sono tenute, a pena di decadenza, a produrre nel *termine perentorio di 60 giorni successivi alla approvazione della graduatoria*, un atto deliberativo adottato dal competente organo dove è formalmente attestata la disponibilità della predetta copertura finanziaria.
- Progetto preliminare delle opere oggetto dell'intervento approvato con atto deliberativo del competente organo dell'amministrazione richiedente.
- Studio di fattibilità dal quale sia possibile desumere il beneficio economico atteso dalla realizzazione dell'intervento.
- Relazione sui livelli attesi di produzione di energia elettrica prodotta in relazione all'ubicazione e alla configurazione dell'impianto(*per gli interventi che prevedono la installazione di impianti fotovoltaici*);
- "audit" energetico dell'edificio oggetto dell'intervento (*richiesta per i soli interventi integrati che prevedono l'installazione di impianti che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile _ fotovoltaici _ Paragrafo 3, punto 1*).

In relazione alle domande di accesso ai contributi regionali di cofinanziamento di interventi sinergici di messa in sicurezza strutturale ed efficientamento energetico degli edifici, integrati con interventi che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile (*Paragrafo 3, punto 1*), la percentuale minima di autofinanziamento indicata al *paragrafo 4, punto 1. (30% costo complessivo intervento)* è incrementata di :

1. una percentuale afferente alle risorse che possono essere acquisite mediante installazione impianti che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile (*fotovoltaici*) (*).

La misura minima di questa percentuale non può essere inferiore all'incidenza del contributo richiesto per l'impianto fotovoltaico sul costo complessivo dell'intervento, dedotto il costo dell'impianto medesimo:

$$Pmftv = C_{rm} / (C_{cl} - C_{clfv}) \times 100$$

dove:

Pmftv = percentuale minima aggiuntiva richiesta per interventi che fanno richiesta del contributo regionale per installazione impianti fotovoltaici;

C_{rm} = importo contributo regionale richiesto per installazione impianto fotovoltaico;

C_{cl} = costo complessivo intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico edificio scolastico;

C_{clfv} = costo complessivo impianto fotovoltaico

2. una percentuale afferente alle economie che possono essere conseguite mediante interventi sinergici di messa in sicurezza strutturale ed efficientamento energetico degli edifici stimata direttamente dall'ente richiedente in funzione del tipo e dell'entità delle lavorazioni previste nel progetto preliminare.(**)

Per agevolare tale stima possono essere utilizzate le schede sintetiche elaborate dalla Federazione italiana Risparmio Energetico, e/o facendo ricorso alla *Guida per il contenimento della spesa energetica nelle scuole* pubblicata dall'Ente per Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), reperibile al link :

<http://www.fire-italia.it/caricapagine.asp?target=eell/scuole/index.asp>

e scaricabile, con i relativi complementi, ai links:

www.fire-italia.it/eell/scuole/guida_scuole.pdf e http://www.fire-italia.it/eell/scuole/complementi_guida_ENEA.pdf

A titolo esemplificativo si riproduce il seguente caso: intervento di messa in sicurezza dal rischio sismico, miglioramento efficienza energetica ed installazione di impianto fotovoltaico in un edificio scolastico con struttura portante in muratura costruito prima del 1976.

Costo complessivo dell'intervento come risultante dal QTE del Progetto preliminare approvato dall'amministrazione richiedente .	Importi € 540.000
Percentuale di autofinanziamento fissa e obbligatoria posta a carico della amministrazione richiedente : 30%.	162.000
(*)Percentuale obbligatoria di autofinanziamento aggiuntivo, a carico della amministrazione richiedente, in funzione delle risorse da acquisire mediante installazione impianto fotovoltaico della potenza di 10 KwP che beneficia di contributo regionale di € 21.000 : $24.000 / (540.000 - 35.000) \times 100 = 4\%$	21.600
(**)Percentuale di autofinanziamento aggiuntivo offerta dalla amministrazione richiedente, relativa alle future economie di esercizio che saranno realizzate mediante esecuzione dell'intervento di efficientamento energetico progettato, stimata nel 10%	54.000
Percentuale complessiva di autofinanziamento del costo totale dell'intervento assunta a proprio carico dalla amministrazione richiedente : 44 %	237.600
Percentuale del costo totale dell'intervento richiesta a valere sul finanziamento regionale : 56%	302.400

6. TIPOLOGIE E MODALITÀ DI INTERVENTO

Le tipologie di intervento sugli edifici idonee per raggiungere le finalità del programma sono :

- a) l'adeguamento sismico;
- b) il miglioramento sismico;

- c) la nuova costruzione, previa demolizione o delocalizzazione degli edifici esistenti;
- d) riduzione dispersione termica delle superfici esterne sia opache che trasparenti;
- e) coibentazione locali non riscaldati;
- f) interventi impiantistici;
- g) installazione impianti che fanno ricorso ad energie rinnovabili : impianti fotovoltaici.

Gli interventi di miglioramento sismico di cui alla lett. b) devono consentire il raggiungimento di un indicatore di rischio superiore a 0,65.

Gli interventi di nuova costruzione di cui lett. c), conseguenti alla demolizione dell'edificio esistente o alla delocalizzazione in altro sito, sono ammissibili a finanziamento nei casi in cui sia stata dimostrata la non convenienza tecnico-economica dell'intervento di adeguamento sismico.

La delocalizzazione può essere valutata anche qualora il trasferimento si renda necessario a seguito delle risultanze di specifiche indagini geologico-tecniche di microzonazione sismica che mettano in evidenza zone suscettibili di instabilità dinamica con deformazioni permanenti del terreno (*liquefazioni, faglie attive e capaci, cedimenti differenziali, instabilità di versante*) o per altre cause dipendenti da dissesti idrogeologici del terreno.

In relazione alle proposte di delocalizzazione di cui ai capoversi precedenti, l'Ente proprietario dovrà:

- dimostrare che il nuovo edificio avrà la capienza di un numero di studenti non inferiore a quella dell'edificio esistente;
- impegnarsi alla demolizione ovvero a conferire una diversa destinazione d'uso dell'edificio esistente; nel secondo caso l'edificio dovrà essere declassato per un uso consono alla valutazione di sicurezza della struttura .

Ad eccezione dell'ipotesi di cui al precedente punto c), le tipologie dei lavori ammissibili sono quelle previste dall'art. 3, comma 1, lettere b), c), e d) di cui al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001.

7. SPESE AMMESSE AL CONTRIBUTO

7.1 Interventi messa in sicurezza edifici dal rischio sismico

Ciascun intervento di messa in sicurezza dal rischio sismico incluso nel programma dovrà rispettare i seguenti limiti al contributo massimo erogabile:

- € 850/mq per interventi di adeguamento sismico;
- € 400/mq per interventi di miglioramento sismico;
- € 1.200/mq per interventi di nuova costruzione;

La soglia di non convenienza tecnico-economica di un intervento di adeguamento sismico rispetto alla nuova costruzione è quindi fissata in Euro 850/mq comprensiva di tutti gli oneri accessori e dell'IVA.

Ai fini della loro ammissibilità a beneficiare del contributo regionale le opere previste in progetto sono distinte in :

- A) *opere strutturali* relative ad interventi di adeguamento sismico, di miglioramento sismico e di nuova costruzione, comprese le opere di demolizione correlate con l'intervento strutturale;
- B) *opere di finitura*, opere "strettamente connesse" all'esecuzione delle opere strutturali", non ricomprese né tra le lavorazioni finalizzate ad incrementare la coibenza termica degli edifici né tra le opere necessarie per eliminare _ ove necessario _ componenti contenenti amianto;
- C) *Oneri e onorari*, dovuti per la redazione dei progetti, per le indagini sulle strutture degli edifici e di carattere geologico e geotecnico, nonché per le fasi di esecuzione, controllo e collaudo degli interventi .

Le predette opere ed oneri possono essere ammesse a beneficiare del contributo regionale nella misura che segue :

- le *opere strutturali "A"* fino al 100% del loro importo;
- le *opere di finitura "B"* fino al:
 - 30% del costo delle *opere strutturali "A"*, nel caso di intervento di adeguamento sismico e nel caso di intervento di nuova costruzione;
 - 20% del costo delle *opere strutturali "A"*, nel caso di intervento di miglioramento sismico;
- *gli Oneri e onorari "C"*, nella misura massima del 20% del totale delle opere strutturali "A" e di finitura "B" ammesse a finanziamento.

7.2 Lavorazioni per incremento efficienza energetica degli edifici

Le lavorazioni finalizzate ad incrementare la coibenza termica degli edifici _ anche non strettamente connesse agli interventi sulle strutture _ possono essere ammesse a beneficiare del contributo nella misura che segue :

- *le lavorazioni* edilizie, di cui di seguito è riportato un elenco non esaustivo, comprese le eventuali opere di demolizione necessarie possono essere ammesse al cofinanziamento fino al 100% del loro importo;
- *gli oneri e onorari*, dovuti per la redazione dei progetti, per le eventuali indagini per la certificazione energetica relativa allo stato attuale dell'edificio, nonché per le fasi di esecuzione, controllo e collaudo degli impianti sono finanziabili nella misura massima del 10 % del costo totale delle *lavorazioni edilizie* ammissibili a finanziamento.

Nei quadri tecnici economici (QTE) dei progetti, i costi relativi alle lavorazioni finalizzate ad incrementare la coibenza termica degli edifici sono indicati a parte per consentirne una rendicontazione separata .

A titolo orientativo segue un elenco non esaustivo delle possibili lavorazioni finalizzate ad incrementare la coibenza termica degli edifici :

- rivestimento a cappotto;
- isolamento solai su locali non riscaldati ;
- riempimento intercapedine murature;
- sostituzione infissi;
- sostituzione impianto di riscaldamento con nuovo impianto ad alto rendimento energetico (*caldaia a coibentazione etc*) ;
- sostituzione radiatori con termoconvettori;
- altro.

7.3 Impianti fotovoltaici

I contributi regionali di cui al presente bando, destinati alla realizzazione di interventi che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile - *installazione pannelli fotovoltaici* - possono essere concessi per la realizzazione di impianti con potenza fino a 20 KwP .

I predetti contributi regionali non sono cumulabili, nel medesimo intervento, con quelli a valere sul "*Programma regionale per il ricorso a fonti di energie rinnovabili _fotovoltaico_ e per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici scolastici*" (DGR 1021 del 18.7.2011 - *Linea di intervento B Stanziamento complessivo € 2.500.000,00*).

Nel rispetto di quanto disposto dell'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. 5 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. n.109 del 12.05.2011 (*IV conto energia*), i contributi regionali di che trattasi _ *installazione pannelli fotovoltaici* _ non possono superare il 60% del costo complessivo dell'impianto, al lordo dell'IVA.

Ai fini della realizzazione degli interventi che fanno ricorso a fonti di energia rinnovabile saranno considerate ammissibili le spese sostenute per:

- a) progettazione esecutiva degli impianti e delle strutture funzionali e di sostegno nella misura massima del 10% del costo previsto per la realizzazione degli interventi, al netto dell'IVA relativi o, nel caso di progettazione interna, nella misura di cui all'art. 92, comma 5, del d.lgs. 163/2006;
- b) acquisto e installazione di pannelli solari fotovoltaici, materiale elettrico complementare (*inveter, cavi, etc*) ;
- c) realizzazione strutture di supporto o eventuali interventi di adeguamento;
- c) collaudo dell'impianto.
- d) spese per la verifica, taratura e il suggellamento dei contatori (*ove necessario*).

Eventuali modifiche in corso d'opera degli interventi finanziati potranno essere ammesse a condizione che non riducano, nel loro complesso, le prestazioni energetiche finali attese sulle quali sono calcolati il contributo regionale e la percentuale aggiuntiva di autofinanziamento assunta a carico del soggetto richiedente.

8. CRITERI E PRIORITÀ PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO E PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Fermo il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici di cui al precedente § 4 necessari, a pena di esclusione, per l'accesso ai contributi regionali di cui al presente bando, gli interventi proposti saranno valutati secondo i pesi e/o i punteggi per ciascuno evidenziati:

- a) Sono **prioritari** gli interventi in cui sono **compresenti** :
 - **il cofinanziamento di interventi sinergici di messa in sicurezza strutturale ed efficientamento energetico degli edifici** (oltre il 4% e fino al 10% punti 5, oltre il 10% **punti 8**);
 - **la previsione di accorpare più scuole/edifici scolastici** _ presenti nel medesimo Comune o ubicate/i in Comuni limitrofi _ **in una unica struttura consortile, anche di nuova costruzione, con contestuale dismissione e valorizzazione degli immobili non più destinati all'uso scolastico (punti 8)**;
- b) La formazione della graduatoria dei restanti interventi che possono essere ammessi al contributo regionale sarà completata ordinando gli interventi sulla base della ponderata valutazione dei seguenti criteri, attribuendo i relativi punteggi sulla base degli elementi più sotto riportati:
 - **attenuazione della situazione di rischio** (min 0,65 – max 1 in caso di adeguamento) intesa come indicatore del miglioramento del fattore di rischio allo stato attuale Fr_a (*indicatore di rischio = rapporto tra la resistenza richiesta dalle norme e capacità resistente della struttura esistente*) ed il fattore di rischio allo stato di progetto Fr_p . Il punteggio effettivo che verrà preso in considerazione per la formazione della graduatoria sarà dato dal prodotto del peso assegnato (max punti 15) per il fattore di rischio raggiunto: $15 \times Fr_p$ (*punteggio massimo in caso di adeguamento*).
 - **misura dell'incremento della percentuale di autofinanziamento garantito dalla amministrazione richiedente rispetto al minimo richiesto.** (max 10 punti). Il punteggio effettivo che verrà preso in considerazione per la formazione della graduatoria sarà determinato come di seguito indicato:
 - per percentuale di autofinanziamento oltre quella obbligatoria compresa fra 31% e 40% punti 5;

- per percentuale di autofinanziamento superiore al 40% punti 10;
- N.B: Eventuali altri finanziamenti, provenienti da programmi di messa in sicurezza edifici scolastici promossi dallo Stato, diversi dai fondi propri di bilancio dell'ente richiedente, non concorrono alla attribuzione del punteggio da assegnare al criterio di che trattasi. Potranno tuttavia essere computati nelle percentuali di autofinanziamento poste a carico del soggetto richiedente altri finanziamenti di diversa natura, di cui il medesimo soggetto richiedente possa beneficiare all'atto della pianificazione dell'intervento di cui al presente bando.
- **indicatore di efficacia I_{EFF} , inteso come rapporto tra il costo dell'intervento ed il numero degli studenti che usufruiscono dell'edificio scolastico oggetto dell'intervento:**
 - se $I_{EFF} > 1.500,00$ €/studente si assegnano punti 0;
 - se $I_{EFF} < 1.500,00$ €/studente si assegnano punti 4;
 - se $I_{EFF} < 1.000,00$ €/studente si assegnano punti 6;
 - **incremento della popolazione scolastica IPS accertato nell'ultimo triennio:**
 - se $IPS > 20\%$ si assegnano punti 3;
 - **cantierabilità dell'intervento** (*disponibilità della progettazione approvata dal competente organo dell'ente locale di livello più avanzato e/o della certificazione energetica dell'edificio allo stato attuale e del calcolo del grado di miglioramento della coibenza termica raggiunto*). Il punteggio relativo è così assegnato:
 - per la disponibilità del progetto di livello **preliminare** approvato dai competenti organi dell'amministrazione richiedente, **punti 0**;
 - per la disponibilità del progetto di livello **definitivo** approvato dai competenti organi dell'amministrazione richiedente, **punti 5**;
 - per la disponibilità del progetto di livello **esecutivo** approvato dai competenti organi dell'amministrazione richiedente, **punti 8**;
 - per il miglioramento dell'efficienza energetica complessiva dell'edificio oggetto di intervento, ulteriori **8 punti**: detto miglioramento dovrà evincersi dal raffronto fra la prestazione energetica globale allo stato attuale (PEG_{SA}) ed allo stato di progetto (PEG_{SP}) documentata da una certificazione energetica dell'edificio (redatta ai sensi del D.Lgs. n°192/2005) allo stato attuale (ACE_{SA}), (*Metodo rif. prescritto UNI/TS 11300 secondo il paragrafo 4, punto 1 dell'allegato A - Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica degli edifici - del Decreto Ministeriale 26 giugno 2009*) assegnando il punteggio come di seguito indicato:
 - per il raggiungimento di una **classe energetica "C"** **punti 3**;
 - per il raggiungimento di una **classe energetica "B"** **punti 5**;
 - per il raggiungimento di una **classe energetica "A"** **punti 8**;

Termini ed adempimenti per la presentazione delle domande

Le richieste, corredate dalla documentazione di cui al precedente § 5, dovranno essere presentate presso il servizio Protocollo della Provincia di Fermo, sito in Fermo, V.le Trento 113, secondo lo schema di domanda riportato nell'allegato 1 alla presente, entro il termine di **50 (cinquanta) giorni dalla data del protocollo della presente**, pertanto, nel caso specifico, la scadenza per la presentazione delle domande è fissata improrogabilmente per il giorno **19/10/2011**.

La Provincia di Fermo, sulla base degli indirizzi e dei criteri contenuti nel presente atto, oltre che delle disposizioni normative, regolamentari ed amministrative sopra richiamate, acquisito il parere favorevole della Conferenza delle Autonomie Locali, approva il proprio programma di intervento

sulla base della valutazione effettuata in base agli elementi di cui al presente paragrafo, fino alla concorrenza dell'importo assegnato al proprio territorio provinciale.

Al fine di rendere omogenea l'applicazione delle linee guida e le modalità per la localizzazione degli interventi, articolate ed innovative, alla fase di formazione della proposta di graduatoria parteciperà un rappresentante della Regione nominato dal dirigente del Servizio Territorio, Ambiente, Energia.

Il Programma provinciale così formato sarà trasmesso alla Regione _ Servizio Territorio, Ambiente, energia - P.F. Edilizia scolastica ed universitaria _ entro 120 giorni dalla data di adozione del decreto regionale con il quale viene quantificato il riparto territoriale delle risorse.

9. ATTUAZIONE PROGRAMMA : MODALITA' PER CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Gli Enti Locali inclusi nel Programma, beneficiari dei contributi regionali, sono i *soggetti attuatori* degli interventi. Curano la predisposizione e l'approvazione dei progetti, l'affidamento dei lavori, la gestione degli interventi fino alla ultimazione ed al collaudo dei lavori.

Le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, svolgono le seguenti funzioni in relazione agli interventi di cui sono soggetti attuatori i Comuni e loro associazioni o consorzi:

- verificano la coerenza dei progetti con le finalità del Programma;
- verificano la presenza ed il rispetto dei requisiti e delle condizioni stabiliti con il presente atto per l'inserimento e la permanenza nel Programma .
- provvedono alla concessione dei contributi ai soggetti attuatori;
- verificano, sulla base della documentazione trasmessa dall'ente attuatore, la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione dei contributi;
- provvedono al monitoraggio della attuazione degli interventi.

Alla erogazione dei contributi ai soggetti attuatori provvede la Regione Marche con le modalità di seguito indicate.

Termini e modalità per approvazione progetti esecutivi ed affidamento lavori

I termini per l'attuazione degli interventi sono così stabiliti:

- entro centottanta giorni (180) dalla pubblicazione del Programma nel Bollettino ufficiale della Regione, gli enti attuatori, beneficiari dei contributi, approvano i progetti esecutivi degli interventi e ne danno comunicazione alla Provincia ed alla Regione;
- la Provincia e la Regione, in relazione alle rispettive competenze, dispongono la formale concessione del contributo nei trenta (30) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di approvazione del progetto esecutivo;
- gli enti attuatori sono tenuti all'affidamento ed alla consegna dei lavori nel termine di centottanta giorni (180) dalla comunicazione di concessione del contributo;

Nell'ambito del procedimento preposto alla approvazione dei progetti esecutivi degli interventi ammessi a contributo, i soggetti competenti debbono acquisire :

- il parere del *Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile _ P.F. Rischio sismico ed Opere pubbliche d'emergenza della Regione Marche* _ in relazione ai progetti definitivi degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici dal rischio sismico.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

La Regione, nei trenta giorni successivi al ricevimento della prescritta documentazione, dispone la erogazione della quota di contributo regionale agli enti attuatori con le modalità di seguito indicate :

- la prima rata di acconto - pari al 40% del contributo - verrà erogata, su richiesta dell'Ente attuatore, successivamente all'aggiudicazione dei lavori;
- la seconda rata - pari al 40% del contributo - verrà erogata al ricevimento della richiesta dell'Ente attuatore, corredata da una certificazione attestante la spesa effettivamente sostenuta, pari ad almeno il 45% del costo complessivo dell'intervento;
- la rata di saldo - pari al 20% del contributo - verrà erogata all'invio da parte dell'Ente attuatore della relativa richiesta, corredata da apposita comunicazione attestante la avvenuta approvazione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi delle norme vigenti.

Le richieste di erogazione dei contributi e la relativa documentazione prodotta dagli enti attuatori (Comuni e loro associazioni o Consorzi), sono trasmesse alla Regione per tramite delle Province che ne verificano la congruità e monitorano l'attuazione degli interventi.

Utilizzo eventuali economie d'appalto o di gestione

Le eventuali economie accertate in corso d'opera, comunque rivenienti, possono essere utilizzate dal soggetto attuatore per l'effettuazione di ulteriori lavori del medesimo tipo e con le medesime finalità di quelli previsti dall'intervento ammesso a contributo.

L'economia eventualmente risultante ad ultimazione dei lavori è attribuita ai soggetti finanziatori in ragione delle rispettive percentuali di partecipazione al finanziamento dell'intervento.

10. INIZIO DEI LAVORI – PROROGHE

Il termine stabilito al paragrafo 5. per la adozione dell'atto deliberativo con il quale è formalmente attestata la disponibilità della copertura finanziaria delle quote di autofinanziamento a carico dell'ente attuatore ed il termine per la approvazione dei progetti esecutivi degli interventi indicato al paragrafo 9 hanno **carattere perentorio**.

Eventuali proroghe dei predetti termini possono essere concesse, una sola volta, solo in presenza di comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del soggetto beneficiario.

La richiesta di proroga, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attuatore, deve essere inviata alla Provincia entro e non oltre la scadenza dei predetti termini e deve contenere espressamente le motivazioni per cui viene richiesta la proroga.

La Provincia, valutate le motivazioni addotte, comunicherà la concessione o il diniego della proroga.

11. DECADENZA E RINUNCIA

Qualora il beneficiario rinunci espressamente alla realizzazione degli interventi finanziati, venga meno uno dei requisiti per l'accesso ai contributi regionali di cui ai paragrafi 4 e 5 o non rispetti i termini di cui ai paragrafi 5 e 9 si provvederà a **revocare il contributo**.

Nel caso sia già stata erogata la prima parte del contributo, il beneficiario provvederà alla sua restituzione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Regione, inviata mediante raccomandata A/R.

Nel caso in cui la rinuncia o la revoca intervenga entro 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria, si provvederà ad assegnare il contributo disponibile, nel rispetto delle condizioni previste nel presente atto, al soggetto utilmente collocato in ordine decrescente.

12. CONTROLLI

La Regione Marche e le Amministrazioni provinciali, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, hanno facoltà di effettuare controlli in cantiere e sulla documentazione tecnica e/o contabile. A tal fine l'ente attuatore, beneficiario del contributo, si deve impegnare a tenere a disposizione e ad esibire tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa all'edificio di cui trattasi per un periodo non inferiore a tre anni dalla data del provvedimento di liquidazione del contributo finale.

Qualora si accertasse la mancata rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato, comprensivo delle varianti approvate, l'Amministrazione Regionale o la Amministrazione provinciale di riferimento, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, procederanno alla **revoca del contributo**.

13. TRATTAMENTO DEI DATI E FALSE DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI

Ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che tutti i dati personali gestiti nel corso dell'espletamento del procedimento, saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente bando e nel rispetto dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003.

Le dichiarazioni mendaci e le falsità negli atti sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

*** **

Il presente bando ed i modelli allegati alla presente **sono disponibili e scaricabili dal sito della Provincia di Fermo: www.provincia.fm.it al link: Avvisi e Bandi**

Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano Babini, tel 0734-232430, e-mail: stefano.babini@provincia.fm.it.

Riferimenti normativi:

- Legge Regionale 20/2010 “*Programma regionale integrato per adeguamento, messa in sicurezza ed incremento efficienza energetica del patrimonio pubblico di edilizia scolastica*”, artt. 3 e 6;
- Delibera Giunta Regione Marche 1021 del 18.7.2011;
- Deliberazione della Conferenza Provinciale delle Autonomie Locali n.7 del 28/6/2011;
- Decreto del Dirigente del P.F. Edilizia Scolastica ed Universitaria-ESU n. 24/ESU del 19/7/2011, avente ad oggetto: L.R. n.20/2010, art.3 e 6: programma integrato adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento energetico edifici scolastici- € 5.200.000 - ripartizione risorse tra i territori provinciali . termini e modalita' trasmissione programmi
- Determinazione del Dirigente del Settore Patrimonio Edilizia Scolastica n.129/Sett. (1151/Gen.) del 24/08/2011.

Il Dirigente del Settore
Patrimonio – Edilizia Scolastica
Ing. Stefano Babini

Per informazioni

Dott. Sandro Vallasciani
Tel:0734/232452
Fax:0734/232460

1. - .1.1e-mail: sandro.vallasciani@provincia.fm.it